



Repertorio n. 79

Raccolta n. 61

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di maggio alle ore diciassette e cinquantasei minuti.

(12 maggio 2021)

In Chieti, nel mio studio in via Silvio e Bertrando Spaventa n. 29.

Davanti a me Dottoressa Di Salvo Silvia, Notaio in Chieti, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti Lanciano e Vasto, è presente:

DI BONAVENTURA Ermanno, nato a Civitella del Tronto (TE) il 18 marzo 1954 e residente a Chieti in via C. De Lollis n. 26, codice fiscale DBN RNN 54C18 C781R;

DI PAOLO Antonio, nato a Osimo (AN) il giorno 11 luglio 1960 e residente a Chieti in Strada della Pace n. 189, codice fiscale DPL NTN 60L11 G157K;

CORSINI Michele, nato a Chieti il 06 dicembre 1958 e residente a Chieti in Via Arniense n. 56, codice fiscale CRS MHL 58T06 C632T,

comparenti della cui identità personale io notaio sono certo.

Il signor **DI BONAVENTURA Ermanno** consapevole delle responsabilità anche penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, avvalendosi dell'art. 47 di detto D.P.R., dichiara e premette che è esistente un'associazione non riconosciuta "**Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza**", con sede in Chieti in via dei Frentani n. 81, con codice fiscale 93008720695 di cui lo stesso è Presidente dell'organo amministrativo e mi chiede di ricevere il presente atto.

Il Presidente dichiara che in questo giorno luogo e ora è stata convocata in seconda convocazione, nei termini statuari, l'Assemblea dell'associazione "**Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza**", per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- adeguamento statuto;
- varie e eventuali.

Il Presidente chiede quindi a me notaio di partecipare all'assemblea e di redigerne verbale in forma pubblica. Aderendo a detta richiesta io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'organo amministrativo per scelta unanime degli associati per alzata di mano, e constatata fa constatare e dichiara:

- che l'assemblea è stata convocata ai sensi di legge e di statuto;
- che sono presenti personalmente e per delega tutti gli associati così come da foglio di presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- che è presente l'organo amministrativo in essi costituiti

Registrato

a CHIETI

il 13/05/2021

n. 2046 Serie IT

Pagati euro 0,00

signori Di Bonaventura quale presidente, Corsini e Di Paolo quali consiglieri;

- che tutti i presenti sono legittimati a partecipare alla presente assemblea straordinaria e che la stessa è validamente costituita e può deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

Prende, dunque la parola il presidente in merito al primo punto all'ordine del giorno ed illustra i motivi che rendono necessario modificare lo statuto per adeguarlo e renderlo pienamente conforme alle leggi di riferimento delle Organizzazioni di Volontariato (CODICE DEL TERZO SETTORE - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117 e successive modifiche ed integrazioni) e alla sua successiva iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il presidente dunque da lettura agli associati dello statuto, che al presente atto si allega sotto la lettera "B" adeguato alla su citata normativa.

Il presidente, poi espone la necessità di nominare il nuovo organo amministrativo dell'associazione.

Terminata l'esposizione di cui sopra il presidente invita l'assemblea a discutere e deliberare.

Dopo ampia discussione, il Presidente da atto e dichiara, e io notaio trascrivo, che l'assemblea dell'associazione **"Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza"** con voto unanime favorevole dei presenti espresso per alzata di mano delibera

- di approvare il nuovo statuto dell'Organizzazione di Volontariato **"Centro Solidarietà Incontro Ascolto e Prima Accoglienza ODV"**, con sede in Chieti in via Dei Frentani n. 81 composto da numero quattordici articoli, prendendo atto che l'organizzazione di volontariato con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS;

- di nominare il nuovo Organo di amministrazione nei soci Ermanno Di Bonaventura, Antonio Di Paolo e Michele Corsini, che presenti, accettano la loro carica con la sottoscrizione del presente atto, dichiarando di non trovarsi in condizioni ostative per legge; gli stessi amministratori nominano contestualmente Ermanno Di Bonaventura, che accetta come Presidente e Antonio Di Paolo, che accetta, come vicepresidente e segretario;

- di delegare il Presidente a compiere tutto quanto necessario per l'esecuzione di quanto sopra deliberato.

Non essendovi più nulla da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e zero quattro.

Il presidente da atto che il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi - dell'art. 82 comma 3 (così come modificato dall'art. 26 Dlgs n. 105 del 2018) e comma 5 del Decreto Legislativo 117/2017 (CODICE DEL TERZO

SETTORE).

Le parti concordi tra loro mi esonerano dalla lettura di quanto allegato per averne pregressa e completa conoscenza.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, da me dattiloscritto e completato a mano, e l'ho letto, ai comparenti che, da me interpellati, lo approvano e lo sottoscrivono insieme con me notaio, essendo le ore diciotto e quaranta minuti.

Consta di due fogli di carta bollata scritti su due pagine intere e fin qui della presente.

F.to Ermanno Di Bonaventura - Antonio Di Paolo - Michele Corsini

F.to Silvia Di Salvo notaio - segue sigillo.



Foglio di presenza della Associazione "Centro Solidarietà Incontro Ascolto
e Prima Accoglienza ODV"

Verbale di Assembla del 12 maggio 2021 .

Sono presenti

DI PAOLO Antonio, nato a Osimo (AN) il 11 luglio 1960;

STANCHI Piero, nato a Pescara il 11 febbraio 1970 per delega a DI PAOLO

Antonio;

CORSINI Michele, nato a Chieti il 06 dicembre 1958;

RICCI Francesco nato a Pescara il 10 maggio 1959 per delega a Corsini Mi-

chele;

DI BONAVENTURA Ermanno, nato a Civitella del Tronto (TE) il 18 marzo

1954;

MASTROGIUSEPPE Antonio, nato a Lupara (CB) il 20 settembre 1961;

IEZZI Massimo, nato a Firenze il 12 ottobre 1960;

DI LUZIO Piero, nato a Chieti il 21 maggio 1958;

DI CIANO Berardino, nato a Chieti il 25 gennaio 1961;

RUTULO Bruno, nato a Chieti il 18 aprile 1959;

GALLO Nicol, nata a Ortona (CH) il 30 maggio 1991;

BUCCIONE Luca, nato a Guardiagrele (CH) il 16 agosto 1993;

SCHIARIZZA Miriana, nata a Lanciano (CH) il 14 dicembre 1999;

RICCI Mariagrazia, nata a Chieti il 01 luglio 1954;

DEL BIANCO Anna, nata ad Alanno (PE) il 26 luglio 1962;

DI NUZZO Sonia, nata a Sulmona (AQ) il 24 agosto 1963;

CARTOCCIO Giulia, nata a Campobasso l'08 novembre 1993;

DI COLA Antonella Alessia, nata a Chieti il 18 dicembre 1995 per delega a

Corsini Michele;

Nikla Corini



Enrico Corini
Autografo di Corsini
Michele Corini

STATUTO

"CENTRO SOLIDARIETA' INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA ODV"
Ente del Terzo Settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato (ODV)

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI

L'Organizzazione di volontariato "CENTRO SOLIDARIETA' INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA ODV" fondata l'08 marzo 1988 per iniziativa del "Volontariato Giovanile Vincenziano e delle Figlie della Carità di Chieti" per cercare di risolvere situazioni di bisogno individuali e collettive, agire sulle cause dell'emarginazione e sulle strutture che la perpetuano, sensibilizzare l'opinione pubblica ai problemi dell'emarginazione nazionale ed internazionale ed iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo con Determinazione n° 349 del 30.03.1994, si costituisce oggi, come Ente del Terzo Settore (di seguito indicato come ODV), adeguando il proprio statuto in conformità al Codice del Terzo Settore ai sensi del D. lgs 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, con la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'ODV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'ODV ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Chieti (CH) in via dei Frentani, 81.

L'Organo di amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di Chieti, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'organizzazione di Volontariato ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'ODV tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Il "CENTRO SOLIDARIETA' INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA ODV", nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento in via esclusiva o principale di

attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs. 30 luglio 2017 n.117.

Nel perseguimento delle finalità indicate, l'ODV promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Attraverso il proprio impegno, il "CENTRO SOLIDARIETA' INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA ODV" si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art. 5 D. Lgs. 03 Luglio 2017 n.117:

Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Lettera c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

Lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratui-

ta di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

Lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico, il "CENTRO SOLIDARIETA' INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA ODV" per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si propone di organizzare e gestire:

- iniziative sociali, educative e di assistenza morale e materiale a favore di persone di ogni età in stato di abbandono o in condizioni di bisogno;
- servizi sociosanitari e assistenziali, residenziali, semiresidenziali e domiciliari ad anziani, adulti non autosufficienti e/o con disabilità;
- case e residenze, assistite e no per persone che vivano condizioni di svantaggio o di emarginazione sociale, compresi alloggio, somministrazione di vitto, indumenti e medicinali, prestazioni assistenziali e altre prestazioni accessorie;
- strutture residenziali terapeutiche e di prima accoglienza per il recupero di persone con problematiche di tossicodipendenza;
- progetti di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (beni comuni);
- aziende agricole, laboratori e di centri di produzione di beni e di servizi strumentali utili per il perseguimento delle proprie finalità;
- attività di prevenzione primaria e secondaria;
- attività di diffusione e promozione della cultura della solidarietà e dell'accoglienza.

L'ODV può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti si come previsto dall'art. 6 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività su descritte sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni dei propri aderenti in modo personale spontaneo e gratuito. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei Soci. E' consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di amministrazione, un rimborso massimo di € 10 al giorno fino a 150 € al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi



Guido Corini
Enrico Mancini
Roberto Sesto

dell'art. 46 DPR 445/2000 (art.17, comma 4, D. Lgs. 117/2017).

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o indipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'ODV:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art. 32 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

Il "CENTRO SOLIDARIETA' INCONTRO ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA ODV" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l'ODV, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell'ODV e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'ODV.

Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chiunque intenda aderire all'ODV deve rivolgere domanda all'Organo di amministrazione.

In particolare, in essa deve:

- indicare le generalità ed il domicilio;

- dichiarare di condividere le finalità che l'ODV propone e di accettare e rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione dell'Organo di amministrazione che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, l'Organo di amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie
- morte
- interdizione o inabilitazione
- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini.
- il mancato versamento della quota associativa per 1 anno.
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse.
- la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione.
- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

L'Organo di amministrazione delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio l'interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 5 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'ODV;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore dell'ODV in modo perso-

nale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'ODV;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 6 - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Gli organi dell'ODV sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (eventuale), l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale).

A tutti i componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso (art. 34 comma 2 D. Lgs. 117/2017).

Art. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'ODV. Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 2373 del codice civile.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'organo di amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'ODV ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e, qualora previsti, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego dell'Organo di amministrazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'ODV e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo

settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;

- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

Art. 8 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel



Michèle Corvini

*Enrico in Piuma
Adorno di Sede*

Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'ODV ed è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di amministrazione. Ove decada oltre la metà degli amministratori, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

All'Organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- proporre il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- curare la parte finanziaria e contrattuale;
- incaricare o nominare soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo medesimo eletto fra i presenti. Il presidente ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci e gli è attribuita la rappresentanza dell'ODV di fronte a terzi ed in giudizio ed ha potere di firma negli atti amministrativi necessari alla gestione dell'ODV.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Segretario/Tesoriere provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corri-

spondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee, e alla tenuta dei registri della contabilità dell'ODV, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa.

I membri dell'Organo di amministrazione possono ricoprire anche più cariche.

L'organo di amministrazione è convocato di regola ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'organo di amministrazione.

È possibile l'intervento alle riunioni dell'Organo di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

I verbali di ogni adunanza dell'organo di amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Organo stesso.

L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'ODV.

Art. 9 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi mo-

mento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO GESTIONALE

L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di enti privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- entrate derivanti da convenzioni e da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 Luglio 2017
- beni mobili o immobili pervenuti all'ODV a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'organo di amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-

cesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'ODV deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste da statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. Esso deve essere depositato presso la sede dell'ODV entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'ODV per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 12 - LIBRI SOCIALI

L'ODV deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto dall'Organo di amministrazione
- registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Organo di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'Organo a cui si riferiscono

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento per qualunque causa dell'ODV è deliberato

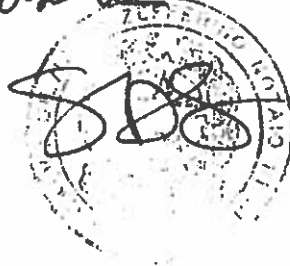
dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà gli eventuali liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie riportate nell'art. 7 o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 - RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Firma di
Saverio Di Teo
Michele Corini



La presente è copia conforme all'originale conservato nei miei atti e si
rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Chieti, li 13 maggio 2021

Silvio Di Solito

